

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente:

**ordinanza**

sul ricorso 12301/2013 proposto da:

C.L.S.

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO alfa SPA;

- intimato -

avverso il decreto n. 632/2013 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA del 27/03/2013, depositato il 05/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La Corte rilevato che sul ricorso n. 12301/13 proposto da C. L.S. nei confronti del FALLIMENTO alfa SPA il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

"Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:

rilevato che C.L.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso il decreto depositato il 5.4.13 con cui il tribunale di Reggio Emilia, ha rigettato l'opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98 del FALLIMENTO alfa SPA dal cui stato passivo era stato escluso il credito della ricorrente non avendo depositato unitamente al ricorso, ma solo successivamente, la documentazione a sostegno dell'opposizione ed essendo così incorsa nella decadenza L. Fall., ex art. 99; che il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Osserva con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che non si era verificata alcuna decadenza ben potendo la documentazione essere presentata successivamente al deposito del ricorso.

Il motivo è manifestamente infondato.

Quanto alla decadenza dai mezzi istruttori per la mancata proposizione degli stessi con il ricorso introduttivo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella disciplina della L. Fall., art. 99, come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007 (e già in precedenza in virtù del D.Lgs. n. 5 del 2006), il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d'appello, pur avendo natura impugnatoria (Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n. 2677), sicchè la disciplina applicabile deve essere ricercata nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n. 6900) che, come correttamente osservato dal tribunale, prevede che l'opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificatamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti.

In tal senso è già stato chiarito che, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, oltre eventualmente a nuova documentazione a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 4, a pena di decadenza). (Cass. 493/12).

Poichè dette richieste istruttorie e produzioni documentali erano nel caso di specie necessarie al fine di provare il fondamento della domanda, e, cioè, della esistenza del rapporto di lavoro subordinato la mancata indicazione nell'atto di opposizione di siffatti mezzi probatori ha comportato la decadenza dagli stessi e la conseguente mancata prova in ordine alla sussistenza del predetto rapporto professionale, come correttamente rilevato dal Tribunale di Reggio Emilia.

Occorre infatti rilevare che la L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, espressamente prevede che il ricorso in opposizione deve contenere a pena di decadenza *"l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti"*.

Da tale dizione si evince con tutta evidenza che il deposito della documentazione debba avvenire contestualmente al deposito del ricorso.

Trattandosi di decadenza non poteva darsi luogo all'applicazione della concessione dei termini dell'art. 183 c.p.c., in considerazione soprattutto del fatto che nel caso di specie non poteva trovare applicazione la concessione del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta. Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c..

Roma 27.12.13.

Il Cons. relatore".

Rilevato: che all'odierna udienza il nuovo difensore della ricorrente ha depositato plico contenente il ricorso che ha assunto non notificato in quanto il destinatario è risultato trasferito come da relativa cartolina di ritorno; che pertanto ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica;

Considerato :

che dalla predetta cartolina risulta che il tentativo di notifica del ricorso è avvenuto presso il domicilio eletto ma nei confronti di un difensore diverso da quello che risulta essere stato il difensore del fallimento nel giudizio di opposizione allo stato passivo;

Che questa Corte ha già affermato che qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio ovvero la rimessione in termini. Nel primo caso ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo

della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. 17352/09 sez. un. Cass. 21154/10, Cass. 19986/11, Cass. 9114/12);

che nel caso di specie la notifica del ricorso è stata tentata nei confronti di un avvocato che non risulta essere il difensore del fallimento con la conseguenza che l'esito negativo della stessa è imputabile alla odierna ricorrente che non può chiedere di essere rimessa in termini essendo ormai il termine per l'impugnazione scaduto e ciò per causa ad essa imputabile; che una notifica semplicemente tentata presso un destinatario erroneo, senza alcuna successiva attivazione da luogo inevitabilmente ad inesistenza della stessa con conseguente impossibilità di disporre da parte del giudice la rinnovazione della stessa (cfr. Cass. 7358/10);

che, oltre che inammissibile per quanto esposto, il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato conformemente alle conclusioni rassegnate nella relazione di cui sopra che il collegio condivide;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività difensiva.

**PQM**

Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014